

TITOLO VI

L'ordinamento Finanziario

Art. 46

AUTONOMIA FINANZIARIA

1 - Il Comune di Alatri è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.

2- Il Comune di Alatri, nei limiti stabiliti dalla legge, ha altresì potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

Art. 47

DEMANIO E PATRIMONIO

1 - Il Comune di Alatri ha proprio demanio e patrimonio in conformità alla legge.

2- I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.

3 - Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

Art. 48

REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE

1 - L'ordinamento finanziario e contabile del Comune di Alatri è disciplinato dalla legge.

2- Il Consiglio Comunale, nell'ambito dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, adotta appositi, distinti regolamenti per la contabilità e per la disciplina dei contratti,

Art. 49

BILANCIO DI PREVISIONE

1 - Il Comune delibera il bilancio di previsione nel rispetto dei termini fissati dalla legge, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, della integrità e del pareggio economico e finanziario.

2—Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione.

3- Il bilancio preventivo e i suoi allegati devono essere redatti in modo da consentire una lettura per programmi, servizi ed interventi che permetta l'individuazione dei costi prima preventivati e poi effettivamente sostenuti, con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi posti, in termini sia di efficienza che di efficacia.

4- Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del servizio finanziario.

ART. 50

RENDICONTO DELLA GESTIONE

- 1- Il rendiconto della gestione è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui il conto stesso si riferisce.
- 2- Il rendiconto comprende il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
- 3- Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

ART. 51

SCRITTURE CONTABILI DI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI DAL COMUNE E DI CONSORZI AI QUALI PARTECIPA IL COMUNE

- 1- I bilanci e i rendiconti degli enti, organismi, istituzioni e aziende in qualunque modo costituiti o dipendenti del Comune, sono trasmessi alla Giunta Comunale e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente, al Bilancio e al Conto consuntivo del Comune.
- 2- I consorzi, ai quali partecipa il Comune, devono trasmettere alla Giunta Comunale il bilancio preventivo ed il rendiconto della gestione in conformità alle norme previste dallo statuto consortile. Il rendiconto è allegato a quello del Comune.
- 3- Al rendiconto del Comune è allegato l'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle società nelle quali il Comune ha una partecipazione finanziaria.

ART. 52

CONTRATTI

- 1- Fermo restando quanto previsto dall'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dall'apposito regolamento.
- 2- La stipulazione dei contratti è preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente.

ART. 53

COLLEGIO DEI REVISORI

- 1- Il collegio dei Revisori è eletto secondo le modalità e i criteri fissati dall'art. 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e con le ulteriori modalità stabilite nel regolamento di contabilità.
- 2- Ai fini della nomina si estendono al revisore le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge per i consiglieri comunali. Al fine di garantire la posizione di imparzialità e di indipendenza dei revisori, il regolamento può prevedere ulteriori cause di incompatibilità. Il regolamento disciplina altresì le fattispecie di inadempienza del mandato ai fini della revoca ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
- 3- I revisori, oltre alle funzioni indicate nell'art. 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e quelle previste dal regolamento di contabilità, riferiscono alla Giunta Comunale sull'andamento dei servizi, con eventuali proposte di modifica degli stessi. I rapporti informativi dei revisori di cui sopra sono contemporaneamente

portati a conoscenza dei consiglieri comunali.

4- Nella deliberazione di nomina dei revisori, il Consiglio Comunale stabilisce il compenso ad essi spettante in base ai criteri fissati dalla legge.

ART. 54

CONTROLLO DELLA GESTIONE

1- I responsabili degli Uffici e dei servizi sono tenuti a verificare, periodicamente, la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati, relativi ai servizi ed uffici ai quali sono preposti, con gli scopi perseguiti dalla Amministrazione.

2- In esito alle operazioni di controllo di cui al comma precedente, i predetti responsabili predispongono apposita relazione, con la quale sottopongono le opportune osservazioni e rilievi al competente assessore, il quale ne riferisce alla Giunta Comunale per gli eventuali provvedimenti di competenza.

3- Copia degli atti di cui al precedente comma viene trasmessa al collegio dei revisori per l'esercizio delle funzioni di controllo e di collaborazione proprie di tale organo.

4- Il regolamento di contabilità disciplina le verifiche periodiche di cassa e i rendiconti trimestrali di competenza e di cassa.